



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0091861 / 2015

Atto N. 4319

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 per i comparti rifiuti, emissioni in atmosfera, acustica. PAVIMENTAL S.p.A. – Svincolo A12 GE EST Loc. Campursone - Genova.

In data 25/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

in particolare, l'art. 2, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

l'art. 2 comma 1 lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

La legge Regione Liguria 21 giugno 1999 n.18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa suolo ed energia";

La circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA.

La circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"

Visti, in particolare

per le emissioni in atmosfera:

- la Parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

per i rifiuti

- il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;
- la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero"

per l'acustica

- la L.R. 20 marzo 1998 n° 12,
- la D.G.R. n° 534/99,
- la Legge n° 447/1995 - artt. 6 - comma 1.d) e 8,
- i Decreti attuativi della legge n° 447/95;

Preso atto che

A far data dal 01.01.2015, come disposto dalla L. 7.04.2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Premesso che:

la ditta Pavimental S.p.A., relativamente al sito di messa in riserva del fresato stradale di Loc. Campursone - svincolo autostradale Genova Est ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova (di seguito SUAP) con note (PEC) in data 23.07.2014 cod.id.220216, 220267, 220281 per i comparti rifiuti, emissioni in atmosfera e rumore.

Con nota del 08.09.2014 è stata trasmessa al SUAP del Comune di Genova comunicazione di avvio del procedimento, con contestuale richiesta di convocare la relativa conferenza di servizi.

In data 18.09.2014 la ASL 3 ha fatto pervenire parere favorevole al rilascio del titolo autorizzativo;

In data 24.09.2014 ha avuto luogo la conferenza di servizi alla quale hanno partecipato Provincia di Genova, il Comune di Genova, la ASL 3 e rappresentanti della Ditta. La Conferenza, esaminata la documentazione fornita, ha ritenuto necessario chiedere integrazioni formalizzate con successiva nota del 29.09.2014.

In data 24.12.2014 la Ditta ha fatto pervenire la documentazione tecnica richiesta.

In data 05.01.2015 il Comune di Genova ha fatto pervenire il parere favorevole per i profili di competenza in materia urbanistica e ambientale in merito al rilascio del titolo autorizzativo richiesto.

Preso atto

del nulla osta acustico n.379992 /SF del 19.12.2014 rilasciato dal Comune di Genova;

della relazione istruttoria dell'Ufficio Aria e Oli Minerali della Città Metropolitana di Genova in materia di emissioni in atmosfera del 25 marzo 2015;

della relazione istruttoria dell'Ufficio Suolo della Città Metropolitana di Genova in materia di rifiuti in data 18.11.2015;

Dato atto

che in data 06.02.2015 è stata inoltrata richiesta di comunicazione antimafia ex art. 87 D.L.159/2011 come emendato dal D.L. 218/2012 alla Prefettura di Roma, la quale ad oggi non ha fornito riscontro;

che pertanto in data 27 marzo 2015 è stato chiesto a Pavimental S.p.A. di produrre autocertificazione come previsto dalla vigente normativa;

che in data 07 agosto 2015 è pervenuta da parte di Pavimental S.p.A. autocertificazione ai sensi dell'art.89 del codice antimafia che attesta l'assenza nei confronti dei soggetti titolari di incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti di situazioni ostative indicate dall'art.67 del medesimo Codice;

che pertanto il presente titolo viene rilasciato ai sensi dell'art.88 comma 4 bis del già citato codice antimafia;

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo.

dell'avvenuta verifica contabile inerente il versamento da parte della Pavimental S.p.A. tramite Banca Popolare di Sondrio degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P.183/2011 (anno 2014).

Rilevato che:

dalla documentazione agli atti risulta che

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:

Presso il sito di loc. Campursone – svincolo autostradale di Genova est – sono unicamente svolte attività di messa in riserva di materiali provenienti dalla scarifica del manto stradale (fresato) e pertanto le operazioni condotte consistono nello scarico automezzi, messa a cumulo dei materiali e successivo ricarico (a mezzo pala meccanica) su automezzi per il trasferimento al sito finale di recupero.

Sotto il profilo delle emissioni in atmosfera si rileva che le stesse sono costituite da polveri unicamente generate dalle operazioni di movimentazione del “fresato” e che al fine di limitarne l'entità è prevista l'opportuna bagnatura dei materiali con acqua, mediante impianto nebulizzatore, durante le fasi di carico e scarico degli automezzi. Non è invece prevista la bagnatura dei cumuli successivamente le fasi di movimentazione in quanto il materiale tende a ricompattarsi superficialmente formando una matrice superficiale di alcuni millimetri di spessore che non determina rilasci di polvere.

Al fine di dare corso alle operazioni di bagnatura, tenuto conto che l'area è sprovvista di rete idrica, sarà

posizionata in sito una cisterna da 5 m³.

Per quanto riguarda il comparto rifiuti:

la Società Pavimental ha trasmesso, nell'ambito della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, una comunicazione per l'attività (in precedenza era già stata iscritta al n. 407 dell'apposito registro provinciale) di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (conglomerato bituminoso CER 170302) svolta ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/06, presso l'impianto sito nel comune di Genova in località Campursone in prossimità dello svincolo autostradale di Genova Est, autostrada A12 Genova-Sestri Levante.

La messa in riserva in cumulo sarà effettuata su di un'area scoperta (indicata nella planimetria allegata) con pavimentazione in asfalto e dotata di sistema di raccolta delle acque.

L'area di conferimento è dotata di pavimentazione in calcestruzzo ed anche essa di sistema di raccolta delle acque. Le aree sono delimitate da barriere in calcestruzzo (new jersey) impermeabilizzate alla base, sulle quali è installata una recinzione metallica di altezza pari a 2 metri.

L'impianto è dotato di idoneo sistema di nebulizzazione che sarà attivo durante le fasi di scarico e carico dei rifiuti.

In base a quanto comunicato e trasmesso dalla Società Pavimental la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la terza: superiore o uguale a 15.000 t/a e inferiore alle 60.000 t/a.

Per quanto riguarda il comparto acustica:

L'area ove è proposta l'attività in argomento è classificata come quelle di tipo misto - Classe III;

l'attività consta nel recupero rifiuti non pericolosi, costituiti da conglomerato d'asfalto prodotto dalla fresatura del manto autostradale;

le lavorazioni effettuate constano esclusivamente nello scarico all'interno dell'area in oggetto del rifiuto prodotto nonché della sua movimentazione e disposizione in cumuli e dal successivo carico dello stesso su mezzi che lo trasporteranno ad impianto per le successive operazioni di recupero;

le sorgenti di rumore saranno rappresentate principalmente da:

- pala meccanica,
- autocarri;

la valutazione d'impatto acustico è relativa al periodo diurno e notturno, in quanto l'attività verrà svolta h 24/h 24;

non essendo presenti potenziali recettori in prossimità della sorgente (ovvero entro 500 m dalla stessa), le valutazioni sono state effettuate in corrispondenza degli spazi esterni limitrofi all'area di recupero rifiuti;

le emissioni relative all'indotto dovuto al traffico veicolare sono ragionevolmente trascurabili, considerato che l'aumento di traffico può essere valutato all'incirca 20 veicoli/giorno, a fronte di un flusso medio gravante sull'uscita di Genova EST pari a ca. 30000 veicoli/giorno, dei quali 5000 pesanti

sono stati effettuati rilievi fonometrici durante il periodo di riferimento diurno e notturno per valutare il rispetto dei limiti di legge;

dai calcoli e misure fonometriche risultano rispettati i livelli assoluti diurni e il livello differenziale durante il periodo diurno;

nel periodo notturno il rispetto del livello differenziale (*in spazi esterni accessibili a persone e comunità*) risulta rispettato prevedendo che la lavorazione sarà svolta per circa 30 minuti ed effettuando circa 5 operazioni di movimentazione complessive,

di notte sono effettuate solo operazioni di scarico conglomerato;

la conduzione dell'attività risulta, svolta come sopra descritto, compatibile rispetto al clima acustico esistente in zona.

DISPONE

- di rilasciare autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R.59/2013 alla Pavimental S.p.A. per lo stabilimento sito presso lo Svincolo Autostradale Genova Est in Loc. Campursone – Genova, in particolare:

- di prendere atto del nulla osta acustico del Comune di Genova prot.PG/2014/379992 /SF in data 19.12.2014;
- di autorizzare la ditta Pavimental S.p.A. alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- di autorizzare Pavimental S.p.A. all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi - in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 - provvedendo all'iscrizione dell'attività al n.407 nel registro provinciale dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006
- di sottoporre la Pavimental S.p.A. al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) Emissioni in atmosfera – prescrizioni

1. Durante tutte le fasi di movimentazione (carico/scarico automezzi) e messa a cumulo il materiale inerte dovrà essere opportunamente umidificato in modo da limitare le emissioni diffuse di polveri.
2. Il sistema di nebulizzazione dell'acqua dovrà essere mantenuto in efficienza; in caso di disservizio del medesimo le operazioni di movimentazione inerti dovranno essere immediatamente sospese e non potranno riprendere sino al completo ripristino delle funzionalità.
3. L'azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare trascinamenti di materiale inerte nelle vie di transito esterne da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento.

B) Attività recupero rifiuti – Prescrizioni

4. nell'area dell'impianto indicata nella planimetria allegata potrà essere effettuata la messa in riserva della tipologia di rifiuti sotto riportata, con i relativi quantitativi massimi e modalità di stoccaggio:

Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività - modalità di messa in riserva	Quantità(t/a)	Quantità massime in stoccaggio istantaneo
7.6	Conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale	170302	Messa in riserva (R13) In cumuli	Inferiore a 60000	30000 t. (18000 m ³)

5. il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di un anno;
6. l'area di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere individuata chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;
7. le aree di conferimento e trattamento dei rifiuti dovranno essere chiaramente individuate e distinte dall'area di messa in riserva;
8. la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite alla messa in riserva e/o alla movimentazione dei rifiuti) dovrà essere mantenuta integra;
9. i rifiuti di cui alla precedente lettera a) dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di recupero;
10. dovranno essere tempestivamente presentate alla città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
11. entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
12. dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;
13. per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.
14. alla chiusura dell'impianto:

- a) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
- b) la Ditta dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
- c) la Ditta dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Altresì si ricorda che:

- nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti alla lettera i) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;

D) Acustica – Prescrizioni

- 15. nel periodo notturno dovranno essere effettuate solo operazioni di scarico conglomerato;
- 16. nel periodo notturno la lavorazione sarà svolta esclusivamente per circa 30 minuti ed effettuando nel massimo 5 operazioni di movimentazione complessive.

L'efficacia del presente provvedimento è sottoposta alla condizione risolutiva del ricevimento di comunicazione antimafia da parte della Prefettura di Roma.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

- 1. al Gestore
- 2. all'ARPAL;
- 3. al Comune di Genova
- 4. alla ASL 3
- 5. alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

BRESCIANINI CECILIA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione		Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
						N	Anno	N	Anno	N	Anno			
E	3010201	33	3003771	+	880,00					273	2014			
TOTALE ENTRATE					+	880,00								
TOTALE SPESE					+	0,00								

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

CALI' CLAUDIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 30 novembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 30 novembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **01 dicembre 2015** al **16 dicembre 2015**